



Fondazione
ARENA DI VERONA

Direzione Allestimenti Scenici

Verona, 04 Ottobre 2019

CAPITOLATO DI GARA



PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTISTICA A MEZZO FURGONI CON CAPIENZA FINO A 20 MC., BILICI CON CAPIENZA FINO A 80 MC. E BILICI OLTRE 80 MC.

PERIODO: DAL 1° GENNAIO 2020 AL 1° OTTOBRE 2021

SEZIONE 1 – PARTE TECNICA

• OGGETTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL VETTORE

Il servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato dalla Società assegnataria esclusivamente con automezzi adeguati e in perfette condizioni di manutenzione (furgoni, motrici, a richiesta anche con sponda idraulica, e bilici, sia centinati che non centinati aventi lunghezza minima mt. 13.60), idonei al trasporto accurato di strumenti musicali (pre-stivati in custodie o *flight-cases*) e di materiali scenici (scenografie) esemplificativamente indicati in: scene in tela armata e scene costruite (in legno, metallo, vetroresina, ecc...), macchine sceniche, anche di grandi dimensioni, costumi, attrezzatura teatrale (mobili e minuteria), calzature, parrucche, ecc., con proprio personale e a proprio rischio.

Il servizio sarà di volta in volta richiesto via e-mail dall'Ufficio Acquisti e Logistica nella persona del Coordinatore dei magazzini e Trasporti della Fondazione Arena di Verona (d'ora in poi FAV), con l'indicazione delle località di partenza e di arrivo, il giorno e l'ora dell'intervento e il tipo e numero di mezzo o di mezzi necessari a soddisfare la richiesta.

Possono essere richiesti anche più automezzi contemporaneamente.

Le ritardate prese in carico dei materiali nei termini di tempo e luogo indicati, tali da comportare un qualsiasi pregiudizio per FAV, daranno diritto a FAV stessa di provvedere in qualsiasi altro modo all'acquisizione o alla consegna della merce, rimanendo il trasportatore responsabile in relazione ai conseguenti danni subiti da FAV, ferma restando in ogni caso l'applicazione di una penale di € 300,00= (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quello convenuto per la consegna, salva la sussistenza di cause, rigorosamente dimostrate, non imputabili al vettore.

La Società aggiudicataria assumerà a proprio carico quanto segue :

- richiesta di eventuali permessi di transito e sosta in luoghi interdetti alla pubblica circolazione;
- regolarità dei documenti relativi ai beni viaggianti;

Data la natura spesso anche imprevedibile dell'attività teatrale, è richiesta alla Società una capacità di intervento tempestiva, con risposta al servizio immediata e operatività anche entro le 2 ore dalla chiamata.

La Società, nella persona del singolo autista, dovrà inoltre accertarsi prima della partenza di ogni mezzo dell'accuratezza del carico effettuato da Ditta terza di facchinaggio, restando l'autista stesso il solo responsabile dell'incolumità della merce trasportata.

Il servizio ha orario prevalentemente diurno, nell'area di Verona e Provincia. Trasporti al di fuori della Provincia di Verona saranno oggetto di conguaglio, da valutarsi di caso in caso secondo la tariffa chilometrica da allegare all'offerta come richiesto nel "Modello Offerta" - Allegato E).

Sono compresi nel presente servizio i trasporti da e per il Teatro Filarmonico e secondo quanto indicato dalla FAV.

Sono compresi nel presente servizio i trasporti diurni da e per le Fiere di Verona e secondo quanto indicato dalla FAV.

Sono compresi nel presente servizio tutti i trasporti (prevalentemente diurni) dai laboratori e magazzini FAV all'Arena per il primo montaggio e l'immagazzinamento dei cinque

allestimenti in programma per ogni stagione areniana presso le aree limitrofe all'Arena ("isole" di Piazza Bra, vallo, Via Leoncino, Piazzetta Mura Gallieno). Sono inoltre compresi eventuali altri trasporti diurni dai laboratori/magazzini durante tutta la durata della stagione sia estiva che invernale secondo quanto indicato dalla FAV.

Il Servizio sopradescritto ESCLUDE eventuali trasporti notturni per la movimentazione di materiale scenografico proveniente dall'Arena. Sono ESCLUSI dal presente servizio i trasporti in Arena anche in orario diurno, dei rimorchi contenenti le scenografie eccedenti stivate dallo smontaggio di un'opera. Sono altresì ESCLUSI gli ultimi trasporti completi delle scenografie, a conclusione di ogni opera dopo la sua ultima rappresentazione come indicato da calendario, dall'Arena a destinazione comunicata dalla FAV, con orario di lavoro anche diurno.

Il personale addetto al servizio di trasporto non partecipa alle operazioni di carico e scarico, fornendo esclusivamente indicazioni sulle modalità di sollevamento e stivaggio degli elementi trasportati, rimanendo in ogni caso lontano dal raggio d'azione di altri mezzi presenti e dalla loro area di manovra. Il personale dovrà rispettare le norme di sicurezza sul lavoro, e porre particolare attenzione alle operazioni di sicura e sgancio del carico e ad eventuali movimentazioni di pedane mobili in dotazione ai mezzi.

• VALORE PRESUNTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Il **costo complessivo a corpo e a misura (presunto)** dell'appalto, sull'intero periodo contrattuale indicato, è fissato in **€ 205.000,00= (euro duecentocinquemila/00)** oltre Iva di legge ed oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 4.000,00= (Euro Quattromila/00), per trasporto in ambito locale (Verona e Provincia) e non, di materiale scenografico, strumenti musicali, costumi, attrezzeria e altri materiali teatrali. Potranno essere utilizzati per i trasporti, oltre ai mezzi sottodescritti, altre tipologie di mezzi, purché il servizio non risulti penalizzante per FAV.

Per ordine di grandezza di mero riferimento si indica che il numero medio complessivo di trasporti sul periodo in oggetto oscilla fra 700 e 800 viaggi, dei quali circa 100-150 con:

- furgoni fino a 20 mc. (anche a raggio d'azione interregionale);
- motrici con sponda idraulica.

e la restante parte con:

- bilici con capienza fino a 80 mc.;
- bilici con capienza oltre 80 mc.;
- bilici ribassati.

• RESPONSABILITA'

La Società rimarrà responsabile per danni derivati a persone o cose, per fatto o colpa addebitabili alla Società stessa, sia durante il trasporto sia durante le operazioni di carico e scarico, qualora queste fossero effettuate da personale proprio o da lui direttamente incaricato.

Si ribadisce in ogni caso che la Società, nella persona dell'autista, una volta accertata prima della partenza del mezzo l'accuratezza del carico (effettuato da Ditta terza di facchinaggio), resta la sola responsabile dell'incolumità della merce trasportata.

Saranno parimenti a carico della Società gli eventuali danni subiti da FAV in conseguenza del mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.

Nell'espletamento dell'incarico, la Società impiegherà personale, assunto o autonomo, fermo restando i termini contrattuali a norma di legge, sotto la propria responsabilità. L'elenco del personale dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio di cui al presente documento, con variazioni ammesse solamente per cause cogenti (variazione organico, malattia, richieste di servizio straordinarie, etc.).

Parimente per i mezzi di trasporto, l'eventuale possesso di mezzi, o parti di essi (es. rimorchi o motrici), non diretto della Società, dovrà essere comunicato preventivamente. L'elenco dei mezzi dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio di cui al presente documento, con variazioni ammesse solamente per cause cogenti (problemi meccanici, richieste di servizio straordinarie, etc.).

La Società aggiudicataria dichiara, assumendosene piena responsabilità, che gli automezzi posti a disposizione di FAV, o comunque utilizzati per conto di FAV, corrispondono in tutto e per tutto alla legge ed alla vigente normativa in materia di codice della strada e si impegna a fornire, su richiesta di FAV, copia dei libretti di circolazione ed ogni altro documento probatorio. Analogamente il personale conducente (autisti) impegnato nel servizio di cui al presente appalto dalla Società aggiudicataria dovrà risultare in regola sotto ogni aspetto giuridico e giuslavoristico (validità patenti di guida, condizioni psico-fisiche, tipologia contrattuale, contribuzione, infortunistica, ecc..). Ogni contravvenzione a quanto soprariportato dovrà essere addebitato esclusivamente alla Società aggiudicataria del servizio.

Tutti gli oneri e le assicurazioni dei dipendenti e collaboratori addetti ai trasporti sono a carico della Società stessa.

La Società risponderà inoltre civilmente e penalmente verso FAV di eventuali danni a persone o cose di appartenenza di FAV stessa, anche involontariamente causati nei suoi interventi, e ne assumerà il relativo onere.

Pertanto, la Società stessa terrà sollevata FAV da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere ai propri operatori in conseguenza del servizio in oggetto.

• **ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE**

FAV si riserva la facoltà di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi del materiale trasportato; tale polizza prevede tuttavia la possibilità di rivalsa nei confronti del trasportatore, qualora lo stesso sia ritenuto responsabile dell'evento rovinoso.

La Società aggiudicataria dovrà munirsi di polizza assicurativa per tutti i rischi inerenti la merce trasportata per conto di FAV, indicando l'ammontare del premio assicurativo e del massimale.

Copia del contratto di polizza dovrà essere prodotto a FAV entro 10 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

• **INADEMPIENZE E SANZIONI**

Nel caso si verificassero, inoltre, abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali senza un tempestivo intervento della Società, FAV avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, gli interventi necessari per la regolare esecuzione del servizio, addebitando la relativa spesa alla Società.

SEZIONE 2 – PARTE NORMATIVA

Art. 1

(Oggetto del servizio)

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di **“TRASPORTO A MEZZO FURGONI CON CAPIENZA FINO A 20 MC., BILICI CON CAPIENZA FINO A 80 MC. E BILICI OLTRE 80 MC. - PERIODO: DAL 01.01.2020 AL 01.10.2021”**, secondo le specifiche e le modalità tecniche ed operative indicate nella precedente “Sezione 1 – Parte Tecnica”.

Art. 2

(Durata contrattuale)

Il contratto avrà durata di 22 mesi con decorrenza dal 01.01.2020 e termine finale al 01.10.2021 compresi.

Art. 3

(Corrispettivo)

Il corrispettivo da riconoscere alla ditta aggiudicataria del servizio sarà quello risultante dall'offerta formulata dalla ditta in gara.

Detto importo viene stabilito parte “a corpo” e parte “a misura”.

La parte “a corpo”, relativa al trasporto annuale in ambito locale (Verona e Provincia) di materiale scenografico, strumenti musicali ed altri materiali teatrali durante le 2 stagioni areniane 2020 e 2021, indicativamente da Aprile a Settembre, per tutti i tipi di trasporti da e per l'Anfiteatro alle varie sedi FAV, deve intendersi comprensivo di ogni onere e magistero. Il prezzo della prestazione nel suo complesso sarà, pertanto, immodificabile, con assunzione a carico dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'offerta. Nessuna delle parti contraenti, quindi, potrà pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle prestazioni effettivamente eseguite.

La parte “a misura”, relativa ai trasporti in ambito locale e non (Verona e provincia e fuori provincia) indicativamente da Ottobre a Marzo, verrà compensata sulla scorta della quantità effettiva di prestazioni eseguite, così come verificate in contraddittorio tra le parti, a cui saranno applicati i prezzi unitari scaturenti dall'offerta formulata in gara dall'aggiudicatario.

Art. 4

(Oneri previdenziali ed assistenziali)

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e retributivi derivanti dal rapporto di lavoro sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante medesimo e di ogni indennizzo.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 5

(Termini e condizioni di pagamento)

Il pagamento del servizio sarà effettuato nel termine di 90 (Novanta) giorni fine mese dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco destinatario: **A4707H7**

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa esibizione da parte di questo ultimo della documentazione ufficiale attestante il versamento dei contributi previdenziale ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro in favore dei lavoratori (DURC in corso di validità), nonché tutta la documentazione attestante la propria regolarità dal punto di vista retributivo (Libro Unico; Buste paga/Cedolini debitamente quietanzati; Ritenute previdenziali versate; F24 quietanzato; ecc.).

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale addetto al servizio, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 15 (Quindici) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione comprovata da idonea documentazione.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità tali da non essere sanate nel termine previsto, ferma restando la sospensione dei pagamenti di cui sopra, la Stazione Appaltante segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro, anche al fine dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi, altresì, della risoluzione del contratto di cui al successivo art. 22.

Il termine di pagamento potrà essere, inoltre, sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..

A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

Qualora sia prevista la presentazione di fattura dell'Appaltatore sulla base di stati di avanzamento del servizio con cadenza periodica e contestuale rendicontazione dei servizi erogati riferiti al periodo oggetto di fatturazione, il pagamento sarà comunque subordinato all'accertamento della regolarità del servizio limitatamente alle prestazioni relative allo specifico stato d'avanzamento oggetto della singola fattura.

Art. 6

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

Il Committente, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, qualora diverso dal RUP, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 7

(Avvio dell'esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8

(Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 9

(Varianti)

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Art. 10
(Variazioni entro il 20%)

L'entità del servizio, indicata nel Bando e nel Disciplinare di gara, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11
(Sospensione dell'esecuzione del contratto)

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 12
(Verifica di conformità)

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche, qualitative e ambientali sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione redigerà, pertanto, al termine del servizio, apposito verbale con cui certificherà l'ultimazione del servizio in conformità alle prescrizioni del presente capitolato, del contratto e alle norme applicabili e vigenti.

Art. 13
(Inadempimenti e penalità)

In caso di inadempienze degli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, la stessa sarà tenuta a porvi rimedio con tempestività e comunque entro il termine inderogabile fissato dal Committente.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carenze, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice una penale di € 300,00= (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo, da determinare, comunque, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e complessivamente non superiori al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Tale somma sarà trattenuta sulla prima fattura utile in pagamento.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni agli immobili, mobili, altri materiali di FAV/terzi o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi resi.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Arti. 14

(Assicurazione per danni a persone o cose)

L'Impresa appaltatrice dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati, eventualmente alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto. A tal fine l'appaltatore deve essere in possesso, prima dell'inizio della gestione del servizio, di idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia, per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

Art. 15

(Risoluzione)

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto

dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- perdita dei requisiti generali e di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. verificatasi in capo all'Appaltatore e ai soggetti interessati di quest'ultimo, nel corso di esecuzione del servizio;
- rilascio nei confronti dell'Appaltatore di un'informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 comma 2-bis del D.Lgs. 159/2011) che preveda l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio o grave ritardo verificatisi, senza giustificati motivi, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto. Si intendono, in particolare, "reiterate" le violazioni/inadempienze contrattuali che diano seguito alla notifica di n.3 (tre) diffide conseguenti ad altrettante ripetute inosservanze da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi contrattuali;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- mancato adempimento degli obblighi concernenti i pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, sempre che l'Appaltatore, a seguito di contestazione scritta del Committente, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a sanare tali irregolarità;
- mancato adempimento degli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici degli importi e dei contributi loro spettanti, per legge o per contratto collettivo, sempre che l'Appaltatore, a seguito di contestazione scritta del Committente, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a sanare tali irregolarità;
- concordato preventivo, fallimento, procedure concorsuali in genere, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 16
(Recesso)

Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario a mezzo PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte del Committente delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 17
(Revisione prezzi del servizio)

In deroga a quanto previsto dall'art. 1664 del Codice Civile, non sono ammesse revisioni del prezzo del presente appalto.

Art. 18
(Proroga contrattuale)

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 19
(Garanzia definitiva)

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può anche essere costituita, a scelta

dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 20
(Svincolo della garanzia definitiva)

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 21
(Spese contrattuali)

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 22
(Divieto di cessione del contratto. Subappalto)

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 40% (come stabilito dal D.Lgs. 50/2016, art. 105 così come modificato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019, n. 32 "c.d. Decreto Sblocca Cantieri") e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 23
(Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24
(Normativa di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 25
(Privacy)

Direzione Allestimenti Scenici

Verona, 04 Ottobre 2019

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è Fondazione Arena di Verona ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: arenadiverona@legalmail.it, tel: 045/8051825, mail: protocollo@arenadiverona.it, fax: 045/8011566;

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è reperibile al seguente recapito mail: rdp@arenadiverona.it;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Fondazione Arena di Verona implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici; gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Verona, 04.10.2019

Il Direttore degli Allestimenti Scenici
(Ing. Michele Olcese)